

FLOS STUDIORUM

Saggi di storia e diplomatica per Giuliana Albini

A CURA DI ANDREA GAMBERINI E MARTA LUIGINA MANGINI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI



BRUNO MONDADORI

***Dicta e abbreviature romani del XIII secolo:
nuovi materiali e prospettive di ricerca***

di Cristina Carbonetti Vendittelli

in *Flos studiorum. Saggi di storia e di diplomatica per Giuliana Albini*

Dipartimento di Studi Storici
dell'Università degli Studi di Milano - Bruno Mondadori

Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, III

<<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>>

ISSN 2612-3606

ISBN (edizione cartacea) 9788867742943

ISBN (edizione digitale) 9788867742967

DOI 10.17464/9788867742967_05

Dicta e imbreviature romani del XIII secolo: nuovi materiali e prospettive di ricerca

Cristina Carbonetti Vendittelli

In un ben noto saggio di quasi settant'anni fa Alessandro Pratesi sottoponeva a disamina un fenomeno documentario circoscritto alla città di Roma ma che aveva importanti implicazioni nel multiforme processo di acquisizione della *fides publica* del notariato italiano medievale e di formazione dell'*instrumentum* di pieno medioevo che rivoluzionò la prassi documentaria privata¹. Mi riferisco ai *dicta*, protoimbreviature attestate con questo termine nella pratica degli *scriniari* romani a partire dagli anni Sessanta dell'XI secolo, proprio quando (e non è un caso) si registra nella documentazione privata romana un significativo giro di boa che può essere a ragione considerato lo strappo definitivo con la tradizione documentaria tardoantica e altomedievale, testimoniato dal verificarsi di cambiamenti profondi anche nelle forme e nel formulario dei documenti, i quali persero allora la loro *facies* altomedievale, lasciando andare definitivamente gli ultimi lasciti e le ultime suggestioni del documento tardoantico che li avevano caratterizzati² e abban-

¹ PRATESI, *I dicta*. Dopo la pubblicazione del saggio di Pratesi nessuno è più intervenuto sull'argomento, fatta eccezione per un rapido cenno di Paolo Radiciotti – secondo il quale la presenza dei *dicta* non può essere «disgiunta dal ruolo svolto nella formazione degli *scriniari* dal lavoro di cancelleria, con quel bisogno naturale che un ufficio ha di provvedere alla conservazione della propria stessa memoria» (RADICIOTTI, *La curiale romana nuova*, p. 76) – e per una breve e cursoria ripresentazione del fenomeno di LORI SANFILIPPO, *Constitutiones et Reformationes*, pp. 100-103.

² Come le arenghe erudite e le vivaci *minationes* che avevano colorito i documenti di X secolo e di prima metà XI, la formula di giuramento sul papa e sull'imperatore, che comincia a venire meno già tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta dell'XI, la cosiddetta formula stipulatoria – «sub stipulatione et sponsione interposita» o «sub stipulatione subnixa» – e quella particolare *sanctio*, risalente ai secoli VI-VII, dove l'autore, nell'impegnarsi a pagare una pena pecuniaria, si dichiarava consapevole di incorrere nel *reatum periurii*. E, ancora, il ricordo della *traditio*, che già dagli anni Trenta del secolo XI scompare dalla formula di *completio* con la quale gli *scriniari* chiudevano i loro documenti, e infine alcuni dei formalismi tardoantichi associati al perfezio-

nando i modelli più risalenti a favore di una struttura unica, un solo contenitore molto più agile e snello, capace di funzionare per ogni tipo di negozio, che si caratterizza e si diversifica solo per i verbi dispositivi usati e per l'aggiunta delle clausole peculiari di ciascun contratto³. Fu allora inoltre (e anche questo non è affatto casuale) che si concluse il processo incominciato a inizio IX secolo di trasferimento delle capacità professionali degli *scriniarii sanctae Romanae ecclesiae* dalla cancelleria pontificia al settore della documentazione privata e la conseguente, definitiva scomparsa dei documenti redatti da *tabelliones urbis Romae*⁴.

Per tornare alla prassi dei *dicta* romani e rinfrescare velocemente la memoria, basti aggiungere che le emergenze documentarie mostrano come già dalla seconda metà dell'XI secolo a Roma poteva essere evitato l'ultimo passaggio della produzione del documento, ovvero la redazione dell'originale su pergamena e la sua consegna al destinatario (azioni che per tutta l'età tardoantica e altomedievale avevano rappresentato momenti imprescindibili della procedura documentaria e della prassi negoziale), accordando piena credibilità agli stessi *dicta*, che erano strutturati come vere e proprie imbreviature e che venivano conservati dagli *scriniari* e trasmessi ad altri *scriniari* alla loro morte, tanto da poterne estrarre il documento *in mundum* o redigerne una copia autentica anche a distanza di molti anni, quando se ne fosse presentata la necessità. E che, sempre nella seconda metà dell'XI secolo, scompaiono dai documenti privati romani, o diventano comunque eccezionali, le sottoscrizioni e i segni autografi degli autori e dei testimoni, formalismi anche questi associati al perfezionamento formale della scrittura documentaria, sui quali si fondava la credibilità della *charta* altomedievale: tutti segnali del fatto che la clientela romana riponeva ormai piena fiducia negli *scriniari*, nella solidità e nella autorevolezza del collegio professionale al quale essi facevano capo e nella loro capacità di conservare e trasmettere i *dicta*, prove concrete della titolarità dei diritti.

namento formale della scrittura documentaria sui quali si fondava la credibilità della *charta* altomedievale, come le sottoscrizioni e i segni autografi di autori e testimoni che vengono meno o diventano comunque eccezionali nella seconda metà del secolo. Rinvio, per l'esame approfondito di tutti questi cambiamenti, a CARBONETTI VENDITTELLI, *Il sistema documentario romano*.

³ *Ibidem*.

⁴ Sui rapporti tra il vecchio tabellionato romano e il corpo degli *scriniari* della Chiesa romana, sul salto qualitativo e culturale compiuto da questi ultimi e sull'alternanza *tabelliones urbis Romae/scriniarii Sanctae Romanae ecclesiae* v. EAD., *Tabellioni e scriniari* e EAD., *Gli scriptores chartarum*. Si aggiunga inoltre, in una prospettiva più ampia del fenomeno, che grandi trasformazioni si verificarono nel contempo anche all'interno della cancelleria pontificia: la riforma del papato e l'attuazione di una gestione meno "romana" e localistica del potere si tradussero tra l'altro, a livello di pratiche di scrittura e di documentazione, nell'immissione di personale nuovo nella cancelleria e nell'abbandono della vecchia scrittura curiale a vantaggio della carolina e delle sue forme diplomatiche. Il fenomeno è ben riassunto da RADICIOTTI, *La curiale romana nuova*, pp. 46-48, con ampi riferimenti bibliografici.

Nel suo saggio Pratesi, oltre a stabilire la cronologia del fenomeno e a far luce sulla vera natura dei *dicta*, ne aveva anche ricostruito la prassi sulla base dello spoglio della documentazione romana edita a quel tempo e dell'inedito conservato nei fondi dell'Archivio di Stato di Roma e della Procura generale dei Canonici regolari lateranensi, nonché delle pergamene di S. Giovanni in Laterano conservate nel fondo diplomatico dei Roccettini di Fiesole dell'Archivio di Stato di Firenze, estendendo la sua ricerca fino alla metà del XIII secolo. Aveva inoltre messo in luce le due diverse procedure alle quali gli scriniari ricorrevano: una, più risalente e abbandonata prima della fine del XII secolo, che prevedeva la stesura *in mundum* dei *dicta* ad opera di scriniari diversi da quelli che avevano compilato i *dicta* stessi⁵, l'altra, molto più attestata e persistente, che consisteva nella redazione di una copia autentica del *dictum*⁶.

Queste molto in breve le osservazioni di Alessandro Pratesi, la cui indagine aveva preso spunto da un'affermazione di Pier Silverio Leicht, che per primo aveva richiamato l'attenzione sui *dicta*⁷ romani senza però distinguere le due fattispecie e ritenendo che in entrambi i casi si trattasse di originali *in mundum*⁸.

Le ragioni per le quali a distanza di quasi settant'anni ho deciso di riprendere l'argomento sono sostanzialmente due: in primo luogo perché le ricerche che porto avanti da alcuni decenni sulla documentazione romana hanno fatto emergere altro materiale utile e, dunque, nuovi elementi di giudizio per la ricostruzione del fenomeno e la sua contestualizzazione, e, in secondo luogo, perché la lettura e l'analisi dell'insieme dei documenti ha stimolato nuove riflessioni e posto interrogativi ai quali ho cercato di dare risposte – anche alla luce delle acquisizioni di questi ultimi decenni e di un quadro storiografico molto più ampio di quello degli anni in cui Pratesi conduceva la sua ricerca – che credo possano contribuire a comporre un panorama ancora più dettagliato del sistema documentario romano medievale⁹.

⁵ Gli esempi raccolti da Pratesi vanno dal 1067 al 1180 e presentano sempre, alla fine del testo, la formula di rogazione del documento riferita allo scriniario cui risalgono i *dicta* nonché la *completio* riferita invece allo scriniario che ha redatto il *mundum* ed espressa nella consueta formula «complevi et absolvi» o «complevi et dedi» (PRATESI, *I dicta*, p. 486s).

⁶ Gli esempi di questa seconda fattispecie raccolti da Pratesi vanno dal 1083 al 1277; in questi non compare che eccezionalmente la formula della *rogatio*, non è mai usata quella della *completio* e gli scriniari estensori della copia si limitano a dichiarare di aver provveduto ad esemplare il *dictum* del documento («sicut inveni in dictis N. scriniarii ... ita fideliter (o legaliter) exemplavi», «exemplificavi», «exemplatus sum», «exemplavi et scripsi», «exemplavi et in publicam formam redegei», ecc.). Inoltre alcune formule, e in particolare quella relativa alla pena, sono espresse in forma compendiate. Aggiungo per completezza d'informazione che anche dopo il 1277 (data individuata da Pratesi come termine della sua ricerca) la prassi non appare mutata, solo che, invece che usare ancora il vecchio termine *dicta*, i notai romani impiegano i vocaboli 'più moderni' di imbreviature e protocolli.

⁷ LEICHT, *Dictum*, pp. 187-214.

⁸ ID., *Lineamenti di diritto*, pp. 590 ss.

⁹ Gli interventi sulla storia della documentazione privata romana si sono venuti moltiplicando in questi ultimi decenni e sono stati coniugati sia come storia delle forme documentarie e delle

Per il momento mi limiterò a presentare il materiale ritrovato, rinviando a un futuro prossimo la pubblicazione dei risultati dell'intera ricerca, che non ho potuto concludere come avevo programmato per l'impossibilità di accedere ad archivi e biblioteche durante il periodo di isolamento resosi necessario a causa della pandemia da Covid-19, che ci ha messo a così dura prova durante i primi mesi dell'anno e che, nonostante la recente riapertura degli istituti di conservazione, ancora ostacola e limita le ricerche per via della riduzione e della complicazione delle modalità di accesso alle risorse documentarie e librerie.

I nuovi documenti che si aggiungono al dossier di Pratesi sono al momento quindici e abbracciano tutto l'arco cronologico che lui aveva preso in esame, estendendosi anche fino al termine del XIII secolo. Sette di questi, tutti del Duecento, sono inediti e sono conservati, cinque, nell'archivio del monastero romano di S. Francesca Romana, che custodisce il ricco fondo pergameneo dell'antica chiesa di S. Maria Nova al Foro, e, due, nell'archivio della famiglia gentilezza degli Orsini, presso l'Archivio storico Capitolino. Dei primi cinque posseggo fortunatamente la riproduzione, gli altri due sono consultabili on line sul sito dell'Archivio Capitolino (<http://www.archiviocapitolinorisorsedigitali.it/pergamene/>). Dei restanti otto, uno, conservato presso l'Archivio di Stato di Roma, è stato pubblicato in transunto alla fine del XIX secolo¹⁰ e sette, pubblicati successivamente all'indagine condotta da Pratesi, provengono da quegli archivi e fondi romani che a suo tempo egli non aveva compulsato, ossia dall'archivio della basilica di S. Maria in Trastevere¹¹ e da quelli della chiesa di S. Trifone¹² e del convento di S. Sisto¹³ (conservati rispettivamente presso l'Archivio del Vicariato di Roma, l'Archivio della Curia generalizia degli Agostiniani e gli archivi Vaticano e della

pratiche notarili sia come storia del notariato romano (inteso come indagini sugli scrittori, sul loro *status* e sulla loro scrittura) sia infine come storia della documentazione comunale. Tralasciando gli studi più risalenti e quelli che introducono le edizioni di documenti (dei quali si trova comunque menzione nelle ricerche più recenti), ricordo innanzi tutto i lavori di Isa Lori Sanfilippo sul notariato di pieno e tardo medioevo: LORI SANFILIPPO, *Appunti sui notai medievali a Roma*; EAD., *Notai e protocolli*; EAD., *I protocolli notarili romani*; EAD., *Constitutiones et reformationes*. Poi quelli sulla scrittura degli scriniari romani di Paolo Radiciotti: RADICIOTTI, *La curiale romana nuova*. Segnalo anche il recente saggio di Federico Mucciarelli sulla progressiva scomparsa del *signum* di categoria degli scriniari a favore di *signa* individuali: MUCCIARELLI, *Origine e sviluppo*. Per quanto riguarda infine gli scrittori, le pratiche di scrittura, l'evoluzione delle forme documentarie e la documentazione del Comune rinvio ai seguenti miei lavori: CARBONETTI VENDITTELLI, *Tabellioni e scriniari*; EAD., *Gli scriptores chartarum*; EAD., *Documentazione scritta*; EAD., *Sicut invenit*; EAD., *Scrivere e riscrivere*; EAD., *Il sistema documentario romano*; EAD., *I supporti scrittorii della documentazione*; EAD., *Le scritture del Comune*; EAD., *Scelte cancelleresche del comune di Roma*; EAD., *Il palatium Lateranense come risorsa*; EAD., *Gli scriniari romani nei secoli XII-XIII*; EAD., *Le fonti scritte*.

¹⁰ ASRoma, Pergamene, cass. 38, perg. 24, transunto in FEDERICI, *Regesto*, doc. 27.

¹¹ Le cui pergamene più antiche sono state pubblicate da RADICIOTTI, *Le pergamene di Santa Maria in Trastevere*.

¹² Editi da MAZZON, *Le più antiche carte*. Ringrazio l'autrice per avermi permesso di consultare il suo lavoro, che mi auguro possa essere pubblicato al più presto.

¹³ CARBONETTI VENDITTELLI, *Le più antiche carte*.

Curia generalizia dei Domenicani), nonché dal perduto *Regestum Gregorianum*, il cartulario dell'abbazia dei SS. Andrea e Gregorio al Clivo di Scauro ricostruito con precisione e pubblicato dopo lunghe ricerche da Alberto Bartola sulla base di due apografi parziali del registro originale¹⁴.

A questi quindici documenti bisognerebbe aggiungerne probabilmente anche un sedicesimo, un atto di vendita del 6 gennaio 1202 trádito anch'esso dal *Regestum Gregorianum*¹⁵, dove lo scrittore non fa cenno all'estrazione dai *dicta* nonostante presenti le forme tipiche del documento redatto *in mundum* da uno scriniario diverso da quello che aveva raccolto il rogito: la formula di *rogatio* infatti lo attribuisce a un Raniero *iudex ordinarius et scriniarius* mentre la *completio* è a nome di Tebaldo *sancte Romane ecclesie scriniarius*. Trattandosi di un documento pervenuto attraverso una tradizione complessa è plausibile pensare a una corruzione del testo intervenuta in fase di copia, ma non potendo determinare con sicurezza se il copista abbia omesso la caratteristica e consueta formula "sicut inveni in dictis..." oppure abbia confuso i nomi degli scriniari, al momento non ne terrò conto. Non prendo in considerazione adesso neanche un altro documento¹⁶, perché redatto non a Roma bensì a Ninfa (un piccolo abitato situato a sud di Roma, nella regione denominata Marittima), se non per sottolineare l'impiego che vi si fa del termine *dictum* – per quanto mi consta non altrimenti attestato fuori dell'area romana –. Si tratta della copia dell'imbreviatura di un atto di vendita del 1258 effettuata nel 1265 dal notaio Riccardo che così sottoscrive

«Ego Riccardus sancte Romane Ecclesie notarius habens potestatem exemplandi protocolla, sicut inveni in rogis seu dictis domini iudicis Angeli olim patris mei condam bone memorie, bene lectis et perlectis et abscultatis tam exemplo ipsius protocolli quam etiam exemplari et diligenter inspectis coram dompno Gregorio gramatico, dompno Iohanne Maximi et dompno Eleutherio, clericis Sancte Marie, nil addens nil minuens quod mutaret intellectum, ita in anno Domini M.CC.LXV, anno vero I pontificatus domini Clementis pape IIII, indictione VIII, mense madii, die XXIII scripsi, exemplavi et in publica forma reddegi».

Dove appare evidente la corrispondenza dei *dicta* con le imbreviature iscritte nei protocolli notarili, ma dove l'uso del vocabolo tipicamente romano sembrerebbe più che altro da attribuire a un vezzo del notaio e a una sua probabile esperienza professionale o di scuola nell'Urbe¹⁷.

¹⁴ Il *regesto del monastero dei SS. Andrea e Gregorio*.

¹⁵ *Ibidem*, doc. 96.

¹⁶ Subiaco, Biblioteca di S. Scolastica, Archivio Colonna, perg. III.BB.XVII, 22.

¹⁷ Lo stesso ritengo si possa dire per la copia di un atto del 1233 che era stato precedentemente esemplato sulle imbreviature del defunto scriniario e giudice tiburtino Benedetto *de*

Elenco di seguito i nuovi documenti che vanno a incrementare il *dossier* di Alessandro Pratesi, seguendo in parte lo schema informativo utilizzato a suo tempo da lui; aggiungo per ogni atto la data del rogito, la tipologia contrattuale nonché le formule di sottoscrizione degli scrittori e di coloro che sono intervenuti per autenticare le copie, se presenti.

1. 1079 luglio 1° rinuncia¹⁸. *Mundum* redatto e provvisto di *completio* dallo scriniario Gregorio che estrae dai *dicta* del defunto scriniario Gerardo, suo padre, e così sottoscrive: «(S.T.) Ego Gregorius scriniarius sancte Romane ecclesie hanc chartulam sicut inveni in dictis predicti Gerardi scrinariii bone memorie patris mei, quam ipse mihi scribendam commisit, scripsi, complevi et absolvi».
2. 1128 giugno 3, refuta¹⁹. *Mundum* redatto e provvisto di *completio* dallo scriniario N., che estrae dai *dicta* dello scriniario Raniero e così sottoscrive «(S.T.) Ego N. scriniarius sancte Romane ecclesie, sicuti inveni in dictis Raynerii scrinariii, ita scripsi, complevi et absolvi».
3. 1128 giugno 3, locazione a terza generazione²⁰. *Mundum* redatto e provvisto di *completio* dallo scriniario N., che estrae dai *dicta* dello scriniario Raniero e così sottoscrive «(S.T.) Ego N. scriniarius sancte Romane ecclesie, sicuti inveni in dictis Raynerii scrinariii, ita scripsi, complevi et absolvi».
4. 1164 dicembre 7, pegno²¹. Copia di *dictum* dello scriniario Egidio redatta dallo scriniario Enrico, che così sottoscrive: «(S.T.) Ego Henricus scriniarius sancte Romane ecclesie, sicut inveni in dictis Egidii scrinariii, ita exemplavi».
5. 1181 febbraio 8, vendita²². *Mundum* redatto e provvisto di *completio* dallo scriniario Benedetto, che estrae dai *dicta* del defunto scriniario Raniero a fine XII secolo e che così sottoscrive: «(S.T.) Ego Benedictus Dei gratia imperialis aule scriniarius, sicut inveni in dictis Rainerii scrinariii bone memorie ita scripsi, complevi et absolvi».

Rayno da Bartolomeo Fasoli, anche lui scriniario e giudice di Tivoli. In questo caso il termine *dictum* è impiegato solo da due dei giudici che nel 1261 autenticarono con le loro sottoscrizioni la copia ed entrambe le volte in associazione col vocabolo *rogatio* («ex dictis seu rogationibus»). Né il notaio che redasse la copia dell'abbreviatura né quello che esemplò quella copia nel 1261, invece, parlano di *dicta*, bensì di *rogationes* (rispettivamente «sicut in rogationibus quondam domini Benedicti de Rayno iudicis et scrinariii bone memorie scriptum inveni...» e «sicut inveni in publico instrumento scripto et detracto per Bartholomeum Fasoli scrinariium et iudicem de rogationibus quondam domini Benedicti de Rayno iudicis et scrinariii...»). Il documento è pubblicato da CARBONETTI VENDITTELLI, *Le più antiche carte*, doc. 70.

¹⁸ RADICIOTTI, *Le pergamene di Santa Maria in Trastevere*, doc. 8.

¹⁹ *Il regesto del monastero dei SS. Andrea e Gregorio*, doc. 21.

²⁰ *Ibidem*, doc. 22.

²¹ ASRoma, Pergamene cass. 38, perg. 24; transunto in FEDERICI, *Regesto*, doc. 27.

²² RADICIOTTI, *Le pergamene di Santa Maria in Trastevere*, doc. 15.

6. 1193 luglio 1, locazione a terza generazione²³. Copia di *dictum* del defunto scriniario Giovanni *Leonis* redatta dallo scriniario Giovanni *Iacobi* e autenticata il 14 marzo 1271 con le dichiarazioni di conformità e le sottoscrizioni di: 1) Giovanni *Seniorilis iudex et nunc camerarius iudicum Urbis*, 2) Pietro *iudex filius domini Consolini primicerii*, 3) Giacomo *Marcelli scriniarius et nunc prior comunitatis scriniariorum Urbis*, 4) Angelo *Petri Iannini scriniarius et nunc syndicus scriniariorum Urbis*²⁴. L'autore della copia sottoscrive nel modo seguente: «(S.T.) Ego Iohannes Iacobi Dei gratia sancte Romane ecclesie iudex et scriniarius, sicut inveni in dictis quondam domini Iohannis Leonis scriniarii, ita scripsi et fideliter exemplavi».
7. 1202 maggio 19, vendita²⁵. Copia di *dictum* del defunto scriniario Romano *de Ynsula* redatta dallo scriniario Filippo, che così sottoscrive: «(S.T.) Ego Philippus sacri Romani imperii scriniarius, sicut inveni in dictis Romani de Ynsula quondam scriniarii, ita fideliter exemplavi».
8. 1242 febbraio 10 donazione *propter nuptias*²⁶. Copia di *dictum* del defunto scriniario Giacomo redatta da suo figlio, lo scriniario Giacomo, e autenticata con le dichiarazioni di conformità e le sottoscrizioni di 1) Consolino *primicerius iudicum et scriniariorum*, 2) Adinolfo *iudex*, 3) Leone *sancte Romane ecclesie scriniarius et prior scriniariorum*, 4) Giacomo *Leonis sancte Romane ecclesie scriniarius* e 5) di un altro scriniario il cui nome non è più leggibile²⁷. L'autore della copia sottoscrive nel modo seguente: «(S.T.) Ego Iacobus Dei gratia sancte Romane

²³ *Il regesto del monastero dei SS. Andrea e Gregorio*, doc. 24.

²⁴ Che così sottoscrivono: «+ Ego Iohannes Seniorilis iudex et nunc camerarius iudicum Urbis habens fidem huic instrumento fideliter exemplato me subscribo. + Ego Petrus iudex filius domini Consolini primicerii, cognoscens predicta fideliter exemplata et quia eis fidem habeo, ideo me subscribo. + Ego Iacobus Marcelli scriniarius et nunc prior comunitatis scriniariorum Urbis huic instrumento fideliter exemplato, cui fidem habeo, ideo me subscribo sub anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo primo, indictione quartadecima, mensis martii die quartodecimo. + Ego Angelus Petri Iannini scriniarius et nunc syndicus notariorum Urbis, habens fidem huic instrumento fideliter exemplato, ideo me subscribo in anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo primo, indictione quartadecima, mensis martii die quartodecimo».

²⁵ Roma, Archivio di S. Francesca Romana, Pergamene della chiesa di S. Maria Nova, I, perg. 170.

²⁶ *Ibidem*, II, perg. 86.

²⁷ Che così sottoscrivono: «+ Ego Consolinus primicerius iudicum et scriniariorum, cognoscens hoc instrumentum fideliter exemplatum et quia ei fidem habeo, ideo me subscribo. + Ego Adenulfus iudex, videns hoc instrumentum videlicet exemplatum fideliter per Iacobum scriniarium ex dictis Iacobi scriniarii patris sui, cui fidem habeo, ideo propria manu mea subscribo. + Ego Leo Dei gratia sancte Romane ecclesie scriniarius et prior scriniariorum, videns hoc instrumentum legaliter exemplatum per Ia[cobum scri]niarium ex dictis Iacobi patris sui, cui fidem habeo, ideo me subscribo. [+...] Dei gratia sancte Romane ecclesie scriniarius, videns hoc instrumentum legaliter exemplatum per Iacobum scriniarium ex dictis Iacobi patris sui, cui fidem [habeo, ideo] me subscribo».

- ecclesie scriniarius, sicut inveni in dictis olim Iacobi scriniarii patris mei, ita fideliter exemplatus sum».
9. 1242 novembre 18 e 21 vendita²⁸. Copia di *dictum* dello scriniario Matteo *Deusteiuti* redatta alla presenza dello stesso Matteo dallo scriniario Giacomo *Alberti* e autenticata il 2 febbraio 1263 con le dichiarazioni di conformità e le sottoscrizioni di 1) Bartolomeo *Angeli Romani iudex et nunc rector iudicum Urbis*, 2) Giovanni *Petri Bartholomei iudex*, 3) Giovanni *Petri Çannini scriniarius et prior scriniariorum Urbis*, 4) Nicola *Bullarius scriniarius*²⁹. L'autore della copia sottoscrive nel modo seguente: «(S.T.) Ego Iacobus Alberti Dei gratia sancte Romane ecclesie scriniarius sicut inveni in dictis domini Mathei Deusteiuti scriniarii presentis de sua propria voluntate et mandato scripsi et fideliter exemplatus sum».
 10. 1244 gennaio 16, donazione *propter nuptias*³⁰. Copia di *dictum* del defunto scriniario Lorenzo *Iohannis Iustini* redatta dallo scriniario Raniero *Laurentii Iohannis Iustini*, suo figlio, e autenticata nell'aprile 1271 con la dichiarazione di conformità e la sottoscrizione di Sinibaldo *de Magalocis camerarius iudicum et advocatorum Urbis*³¹. L'autore della copia sottoscrive nel modo seguente: «(S.T.) Ego Rainerius Laurentii Iohannis Iustini Dei gratia sancte Romane ecclesie scriniarius, sicut inveni in dictis cartularii dicti quondam Laurentii Iohannis Iustini patris mei, cuius in pace anima requiescat, nil adito nec diminuto set de verbo ad verbum sum fideliter exemplatus».
 11. 1244 gennaio 16, donazione *propter nuptias*³². Altra copia del precedente *dictum* redatta dallo stesso scriniario Raniero *Laurentii Iohannis Iustini* e autenticata nel dicembre 1271 e gennaio 1272 con le dichiarazioni di conformità e le sottoscrizioni di 1) Romano *de Yperinis iudex et nunc camerarius iudicum*,

²⁸ Roma, Archivio Capitolino, Fondo Orsini, II.A.I, perg. 25 (già 24).

²⁹ Che sottoscrivono nel modo seguente: «+ In nomine Domini. Anno dominice incarnationis MCCLXIII, indictione VI, mense februarii, die II. Ego Bartholomeus Angeli Romani iudex et nunc rector iudicum Urbis, habens fidem huic instrumento fideliter exemplato, ideo me subscribo. + In nomine Domini amen. Ego Iohannes Petri Bartholomei iudex, habens fidem huic instrumento fideliter exemplato, ideo me subscribo. + Ego Iohannes Petri Çannini scriniarius et prior scriniariorum Urbis, hadibens fidem huic instrumento fideliter exemplato, ideo manu propria me subscribo. + Ego Nicolaus Bullarius scriniarius, hadibens fidem huic instrumento fideliter exemplato, ideo me subscribo».

³⁰ Roma, Archivio di S. Francesca Romana, Pergamene della chiesa di S. Maria Nova, II, perg. 93.

³¹ Che così sottoscrive: «+ In nomine Domini. Ego Sinibaldus de Magalocis nunc camerarius iudicum et advocatorum Urbis, videns hoc instrumentum fideliter exemplatum, quia ei fidem habeo me subscribo in anno Domini millesimo .CC°.LXXI, indictione .XIII. mense aprelis, die XXIII».

³² Roma, Archivio di S. Francesca Romana, Pergamene della chiesa di S. Maria Nova, II, perg. 92.

- 2) Nicola *Malaspine iudex, nunc rector iudicum Urbis*, 3) Angelo *Scrofanus iudex et scriniarius, prior scriniariorum Urbis* e 4) Cristoforo *Nicolai Consolini iudex et scriniarius et nunc camerarius comunitatis scriniariorum Urbis*³³. L'autore della copia sottoscrive nel modo seguente: «(S.T.) Ego Rainerius Laurentii Iohannis Iustini Dei gratia sancte Romane ecclesie scriniarius, sicut inveni in dictis cartularii dicti quondam Laurentii Iohannis Iustini patris mei, cuius in pace anima requiescat, nil adito nec diminuto set de verbo ad verbum sum fideliter exemplatus».
12. 1244 novembre 29 vendita³⁴. Copia di *dictum* dello scriniario Matteo *Deusteiuti* redatta alla presenza dello stesso Matteo dallo scriniario Giacomo *Alberti* e autenticata il 2 febbraio 1263 con le dichiarazioni di conformità e le sottoscrizioni di 1) Bartolomeo *Angeli Romani iudex et nunc rector iudicum Urbis*, 2) Giacomo *Consolinus iudex*, 3) Giovanni *Petri Çannini scriniarius et prior scriniariorum Urbis*, 4) Nicola *Bullarius scriniarius*³⁵. L'autore della copia sottoscrive nel modo seguente: «(S.T.) Ego Iacobus Alberti Dei gratia sancte Romane ecclesie scriniarius, sicut inveni in dictis Mathei Deusteiuti scriniarii presentis, ita de sua propria voluntate et mandato scripsi et fideliter exemplatus sum».
13. 1260 settembre 2, compromesso per la scelta di un arbitro³⁶. Copia di *dictum* dello scriniario Ruggero *Petri Nicolai de Laterano* redatta dallo scriniario Ruggero *Petri Rogerii* sotto dettatura dello stesso Ruggero *Petri Nicolai*. L'autore della copia sottoscrive nel modo seguente: «(S.T.) Scriptum et exemplatum per me Rogerium Petri Rogerii scriniarium sicut dictus Rogerius Petri Nicolai de Laterano in abreviaturis suis de verbo ad verbum legit».

³³ Che così sottoscrivono: «+ Ego Romanus de Ylperinis iudex et nunc camerarius iudicum Urbis, habens fidem huic instrumento fideliter exemplato, ideo me subscribo sub annis Domini .M.CC.LXXI, indictione .XV., mense decembris, die .XX[.]. + Ego Nicolaus Malaspine iudex, nunc rector iudicum Urbis huic instrumento fideliter exemplato et per me auscultato me subscribo. + Ego Angelus Scrofanus sancte Romane ecclesie iudex et scriniarius prior scriniariorum Urbis, adhibens fidem huic instrumento fideliter exemplato, ideo me duxi manu propria subscribendo sub anno Domini .M.CC.LXXII, indictione .XV., mense ianuarii, die .XXX. + Ego Cristoforus Nicolai Consolini sancte Romane ecclesie iudex et scriniarius et nunc camerarius comunitatis scriniariorum Urbis, videns hoc instrumentum legaliter exemplatum cui fidem habeo, ideo me subscribo».

³⁴ Roma, Archivio Capitolino, Fondo Orsini, II.A.I, perg. 27 (già 26).

³⁵ I quali sottoscrivono nel modo seguente: «+ In nomine Domini. Anno dominice incarnationis MCCLXIII, indictione VI, mense februarii, die II. Ego Bartholomeus Angeli Romani iudex et nunc rector iudicum Urbis, habens fidem huic instrumento fideliter exemplato, ideo me subscribo. + Ego Iacobus Consolini iudex, adhibens fidem huic instrumento fideliter exemplato, ideo me subscribo. + Ego Iohannes Petri Çannini scriniarius et prior scriniariorum Urbis, adhibens fidem huic instrumento fideliter exemplato, ideo manu propria me subscribo. + Ego Nicolaus Bullarius scriniarius, adhibens fidem huic instrumento fideliter exemplato, ideo me subscribo».

³⁶ CARBONETTI VENDITTELLI, *Le più antiche carte*, doc. 132.

14. 1280 giugno 6, donazione *propter nuptias*³⁷. Copia di *dictum* del defunto scrivano Ruggero *Petri Cippi* redatta da Nicola *Capudtosti Romane prefecture auctoritate notarius* e autenticata nel marzo 1326 con le dichiarazioni di conformità e le sottoscrizioni di 1) Angelo *magistri Romani causidicus et nunc camerarius iudicum et advocatorum Urbis*, 2) Giovanni *de Beriço causidicus et nunc consiliarius iudicum et advocatorum Urbis*, 3) Saba *Salucius notarius et nunc corrector collegii notariorum Urbis*, 4) Nicola *Angeli Gactucçari sacre Romane prefecture publicus notarius nunc camerarius totius comunitatis notariorum Urbis*³⁸. L'autore della copia sottoscrive nel modo seguente: «Ego Nicolaus Capudtosti Romane prefecture auctoritate notarius, prout inveni in dictis sive protocollis quondam Rogerii Petri Cippi scriuarii, ita hic de verbo ad verbum exemplatus sum nil adito vel diminuto, quod sensum mutet nisi forte silabam (S.T.)».
15. 1287 maggio 25, procura e concessione a 40 anni³⁹. Copia di due *dicta* del defunto giudice e scrivano Pietro *Piperis* redatte da suo figlio Giacomo *Petri Piperis*, che così sottoscrive in calce al secondo: «+ Ego Iacobus Petri Piperis Dei gratia sacri prefecti auctoritate publicus notarius, sicut inveni in dictis seu protocollis quondam Petri Piperis iu[dicis] et scriuarii patris mei, ita de verbo ad verbum nil adens vel minuens fide[liter] exemplatus sum».

Come ho anticipato, mi limito per il momento alla pubblicazione di alcuni inediti e alla presentazione dei nuovi documenti, rinviando l'analisi complessiva dei dati e la verifica e il confronto con il quadro a suo tempo delineato da Alessandro Pratesi a una più ampia esposizione che sarà oggetto di una prossima pubblicazione al termine della ricerca, al momento forzatamente incompiuta.

Dei quindici documenti suelencati (che, aggiunti alla lista di Pratesi, portano a settantacinque il totale dei casi al momento noti per il periodo che va dalla metà degli anni Sessanta dell'XI secolo al termine del Duecento), quattro appartengono alla prima e più precocemente attestata delle due fattispecie individuate a suo

³⁷ Roma, Archivio di S. Francesca Romana, Pergamene della chiesa di S. Maria Nova, II, perg. 215.

³⁸ I quali sottoscrivono nel modo seguente: «+ Ego Angelus magistri Romani causidicus et nunc camerarius iudicum et advocatorum Urbis, habens fidem huic instrumento fideliter exemplato et per me ascultato, me subscribo sub anno Domini millesimo CCCXXVI, indictione nona, mense martii, die prima. + Ego Iohannes de Beriço causidicus et nunc consiliarius iudicum et advocatorum Urbis huic instrumento fideliter exemplato fidem habens me subscribo. + Ego Sabas Salucius notarius et nunc corrector collegii notariorum Urbis, habens fidem huic instrumento fideliter exemplato, me subscribo. + Ego Nicolaus Angeli Gactucçari Dei gratia auctoritate sacre Romane prefecture publicus notarius, nunc camerarius totius comunitatis notariorum Urbis, habens fidem huic instrumento fideliter exemplato et abscultato, me subscribo sub anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo sexto, pontificatus domini Iohannis XXII pape, indictione VIII^a, mense martii, die primo».

³⁹ ASRoma, Pergamene, cass. 1, perg. 4. L'atto di concessione è redatto sulla stessa pergamena del precedente.

tempo dallo studioso romano: si tratta cioè di documenti redatti *in mundum* nel XII secolo sulla base dei *dicta* («ex dictis») di scriniarî che in due casi si dice essere defunti, tutti provvisti della *completio* canonica a nome dello scrittore e della formula di rogazione intitolata invece al rogatario; dunque, in sostanza, redazioni di documenti complete di tutte le loro parti così come avrebbero potuto fare gli scriniarî che avevano raccolto il rogito⁴⁰.

Gli altri undici si configurano invece come copie di *dicta* (in un caso addirittura due copie dello stesso *dictum*⁴¹), effettuate quasi tutte nella seconda metà del XIII secolo; fanno eccezione la copia di un atto di pegno del 1164 (il n. 4 della lista) eseguita dallo scriniario Enrico, la cui scrittura mostra ancora i tratti tipici della documentaria romana di XII secolo – la curiale romana nuova⁴² –, e quella di una donazione *propter nuptias* del 1280 (n. 14), redatta nel 1326 dal notaio Nicola Capudtosti. In tutti, anziché la formula di *completio*, a chiudere il documento è la dichiarazione dello scriniario che ha redatto la copia di aver esemplato fedelmente il *dictum*. La formula usata è identica a quella impiegata per le copie di documenti redatti *in mundum* e in alcuni casi lo scriniario specifica anche di non aver apporato alcuna modifica rispetto all'*exemplar* («nichil addito vel diminuto» o simile); la differenza sta nel fatto che qui gli scriniarî dichiarano di aver riprodotto esattamente il testo che hanno trovato nei *dicta* del loro collega («sicut inveni in dictis N.N. scriniarii ita scripsi et fideliter exemplatus sum» o «exemplavi»), anziché quello di un altro documento già redatto *in mundum*⁴³. Inoltre nessuna delle copie di *dicta* presenta in premessa una formula di cornice che faccia riferimento al fatto che si tratta di un *exemplum*.

Ma veniamo agli elementi discordanti che si riscontrano tra le diverse copie. Innanzi tutto quelli strettamente dipendenti dalla forma e dalla struttura del *dictum* e, dunque, indipendenti dall'intervento del copista o dalla procedura seguita

⁴⁰ Docc. 1-3 e 5 dell'elenco. Debbo precisare che l'editore dei docc. 1 e 5 definisce queste scritte 'copie di *dicta*'.

⁴¹ Docc. 10 e 11 dell'elenco.

⁴² Sulla sopravvivenza della curiale romana nella documentazione privata romana per tutto il secolo XII e XIII, dopo che nella cancelleria pontificia essa era stata soppiantata dalla minuscola diplomatica già a partire dal XII, sulla sua crisi – conclusasi definitivamente a fine Duecento – e sui progressivi mutamenti di forme intervenuti nell'arco di due secoli v. RADICIOTTI, *La curiale romana nuova*. Si noti tuttavia che lo scriniario, *Henricus*, che redige la copia di questo *dictum*, non compare negli elenchi degli scriniarî romani di XII e XIII secolo aggiunti da Radiciotti in appendice ai due saggi da lui dedicati alla scrittura dei documenti privati romani (ID., *La curiale romana nuova* e ID., *La curiale romana nuova...addenda et emendanda*).

⁴³ Concordo pienamente con i dubbi espressi da Giovanna Nicolaj in merito al posto o alla «fase» che questo genere di testi «occupano nella propria tradizione» (PETRONIO NICOLAJ, *Libertas Ecclesiae e homagium*, pp. 172-211, dal quale si cita); tuttavia preferisco parlare di 'copie di imbreviature' anziché adottare la definizione di «pubblicazioni di imbreviature» da lei proposta (*ibidem*, p. 190) perché riflette meglio, a mio parere, le forme con le quali si presentano questi documenti, ossia di trascrizioni fedeli dell'imbreviatura, indipendentemente dalla loro maggiore o minore completezza.

per redigere l'*exemplum* e attribuirgli credibilità. Solo alcuni dei *dicta* riprodotti presentano palesemente abbreviate formule che non era necessario ripetere e periodi non svolti *in extenso*, a volte segnalati con espressioni che rinviano agli usuali formulari (ad esempio «sub pena dotis et donationis dupli et soluta et cetera», «et exceptioni renuntio tenoribus consuetis», «ego tam pro me. Pena dicte dotis et donationis dupli»⁴⁴), la maggior parte invece mostrano una struttura molto vicina a quella del *mundum* e un dettato sviluppato in forma pressoché completa; alcuni, inoltre, si aprono con la lista dei testimoni, posta subito dopo la formula di datazione (quest'ultima immancabilmente completa di ogni suo elemento: millesimo, indizione, mese e giorno; a volte anche anno del pontificato o dell'impero), in altri invece i nomi dei testi sono elencati nell'escatocollo; tre infine sono corredate anche della formula di rogazione a nome dello scriniario titolare dei *dicta*⁴⁵. Tutti segni del fatto che i *dicta* non soggiacevano a precise regole redazionali né ricalcavano un modello prestabilito e che la maggiore o minore completezza delle imbreviature dipendeva esclusivamente dallo scriniario che raccoglieva il rogitto, o anche, forse, dalle diverse circostanze in cui si trovava a operare.

Altro discorso invece quello relativo alle procedure seguite per autenticare gli *exempla*. Sette delle undici copie presentano nell'escatocollo, prima della sottoscrizione del redattore, le autentiche di due giudici e di due scriniari romani, i quali sottoscrivono in forma autografa, attribuendo credibilità agli *exempla* con una dichiarazione che ripete alla lettera quelle che si trovano in calce alle copie autentiche di istrumenti eseguite a partire dall'inizio degli anni Ottanta del Duecento: «Ego N.N. habens fidem huic instrumento fideliter exemplato ideo me subscribo», e, tranne in un caso, questa formula è preceduta o seguita dalla data. In ognuna delle sette copie inoltre, tutte realizzate nell'arco di anni compreso tra il 1263 e gli anni Ottanta del Duecento (con una eccezionale propaggine al 1326 che però bisognerà necessariamente considerare a sé stante), almeno uno dei due giudici e uno dei due scriniari che presero parte alla procedura di autenticazione rivestivano ruoli direttivi all'interno dei rispetti collegi⁴⁶, mentre nel verbale di autentica non si trova mai cenno a un intervento autoritativo delle istituzioni comunali⁴⁷. Il che significa che il compito di vigilare e sovrintendere alle delicate

⁴⁴ In quest'ultimo caso sono omesse sia la formula di *promissio* e *defensio* sia quella che fa riferimento al mantenimento della *firmitas* del contratto anche dopo il pagamento della pena.

⁴⁵ ASRoma, Pergamene, cass. 38, perg. 24 del 1164; Roma, Archivio Capitolino, Fondo Orsini, II.A.I, perg. 25 (già 24) del 1242; *ibidem*, II.A.I, perg. 27 (già 26) del 1244. Si noti che gli ultimi due furono esemplati quando il rogatario era ancora in vita.

⁴⁶ Si tratta di *rectores, primicerii e camerarii iudicum Urbis*, nonché di *priores e camerarii scriniariorum Urbis*; compaiono inoltre anche un *camerarius iudicum et advocatorum Urbis* e un *syndicus notariorum Urbis*. Su questi collegi e queste cariche v. LORI SANFILIPPO, *Constitutiones et Reformationes*, pp.13 ss e, per il periodo successivo, EAD., *La Roma dei romani*.

⁴⁷ In pratica esattamente l'opposto di quanto accadeva ad esempio a Genova già dal XII secolo; v. ROVERE, *Notariato e comune* e EAD., *Aspetti tecnici della professione notarile*, pp. 31 ss.

operazioni legate alla gestione dei *dicta* da parte di scriniarî diversi dal rogatario era (almeno dagli anni Sessanta del XIII secolo) di esclusiva spettanza dei collegi che riunivano i notai e i giudici cittadini⁴⁸: in altre parole l'attendibilità e l'ammissibilità della copia fondavano solo sulla loro autorevolezza e credibilità, in pieno accordo con quanto era stato teorizzato a metà degli anni Cinquanta del Duecento da Rolandino Passaggeri⁴⁹.

Le altre quattro copie, invece, non presentano alcuna formula di convalida in aggiunta alla sottoscrizione del redattore. Ora, se per le prime due⁵⁰ (realizzate rispettivamente nella seconda metà del XII secolo e nella prima del successivo) tale assenza può trovare una spiegazione nella loro precocità e, anzi, contribuire a fissare un plausibile termine *post quem* per l'introduzione della procedura che troviamo applicata nelle altre (tutte, lo ricordo, effettuate a partire dal 1263), le restanti due – che riproducono le imbreviature di un compromesso del 2 settembre 1260⁵¹ e di una concessione del 25 maggio 1287⁵² – pongono qualche dubbio. La prima delle due fu realizzata sotto dettatura dello stesso rogatario, ma questa circostanza da sola non esclude la necessità dell'intervento dei quattro autenticatori per attribuire all'*exemplum* un valore pari a quello dell'originale: altri due *dicta*, infatti, copiati nel 1263 alla presenza del titolare, presentano invece le sottoscrizioni convalidanti di due scriniarî e due giudici⁵³. A meno di non supporre che la procedura di autenticazione che prevedeva l'intervento convalidante di altri scriniarî e giudici fosse stata introdotta nell'arco di anni compreso tra la fine del 1260 e il 1263 e che l'*exemplum* del *dictum* del 2 settembre 1260 fosse stato eseguito prima di tale cambiamento, quando cioè era ancora in atto una procedura

⁴⁸ Nella normativa romana (sebbene più tarda, essendo gli statuti cittadini pervenuti in una redazione risalente molto probabilmente al 1360) si trova conferma di questa procedura, laddove interviene a regolare la prassi documentaria privata e, in particolar modo, le pratiche connesse all'esecuzione di copie di documenti e di imbreviature di notai defunti. La rubrica 34 del primo libro stabilisce infatti che, per essere fededegne, tali copie dovessero essere convalidate da un giudice palatino e da due notai: «De instrumento sumpto et exemplato. Instrumento sumpto et exemplato de aliquo publico instrumento seu ex breviaturis seu prothocollis notarii defuncti non habeatur fides, nisi habeat subscriptiones iudicis ordinarii palatini et duorum notariorum» (*Statuti della città di Roma*, p. 22). Tale disposizione fu accolta successivamente anche dagli Statuti dei notai di Roma, dei quali si conservano le Riformanze del 1446 (v. LORI SANFILIPPO, *Constitutiones et Reformationes*, p. 68).

⁴⁹ «Quod exemplo non adhibeatur fides et quod ex eo non potest fieri exactio nisi illud cum insinuatione et iudicis decreto et auctoritate interposita factum sit, sed si fuerit illud exemplum presentibus litteratis testibus, tabellionibus videlicet se subscribentibus coram iudice, auctoritatem suam interponente et auctenticum auscultatum et concors inventum, adhibetur ipsi exemplo fides plena et poterit ex eo exactio fieri» (*Summa totius artis notariae*, «De exemplificationibus scripturarum», p. 397 r).

⁵⁰ V. *infra*, nn. 4 e 7 dell'elenco.

⁵¹ V. *infra*, n. 13 dell'elenco.

⁵² V. *infra*, n. 15 dell'elenco.

⁵³ V. *infra*, nn. 9 e 12 dell'elenco.

semplificata che riservava al solo redattore della copia la facoltà di autenticarla. L'ipotesi è ammissibile, resta però da spiegare la mancanza delle convalide nella copia dell'altro *dictum*, quello del 1287, realizzata dal figlio del defunto scriniario e giudice Pietro *Piperis*, il *publicus notarius* Giacomo *Petri Piperis*. L'esame diretto del documento ha rivelato tuttavia un aspetto interessante che, ritengo, contribuisca a fare chiarezza e a ricomporre il quadro.

La pergamena in questione⁵⁴ contiene la copia di due *dicta*: due atti conseguenti che furono stipulati lo stesso giorno; con il primo il priore e i frati del convento di S. Maria del Popolo nominarono un procuratore perché concedesse i proventi dei beni immobili che erano della chiesa di S. Trifone a Egidio di Paolo Roffredo, con il secondo (che peraltro si apre con la semplice locuzione «Eodem die et coram eisdem testibus» tipica delle imbreviature iscritte nei protocolli quando si riferivano a un contratto stipulato nello stesso giorno di quello registrato immediatamente prima) lo stesso procuratore provvide alla stipula della concessione quarantennale per la quale aveva ricevuto la procura. I due documenti occupano i primi tre quarti del supporto pergameneo (che misura mm 182 in larghezza e 740 in altezza) e la sottoscrizione del notaio Giacomo si trova proprio in prossimità del margine inferiore, dopo un ampio spazio bianco di mm 150, corrispondente a circa 20 righe di testo. È verosimile che quello spazio fosse stato lasciato in bianco dal redattore della copia per ospitare le quattro sottoscrizioni previste dalla procedura di autenticazione, la quale però non venne espletata. Il che fa presumere che la prassi seguita per la realizzazione delle copie prevedesse che lo scriniario, dopo aver trascritto il testo, apponesse la sua sottoscrizione lasciando al di sopra lo spazio sufficiente per l'aggiunta di quelle dei quattro autenticatori. Questa seconda operazione avveniva in uno o più momenti successivi alla redazione della copia poiché i due giudici e scriniari ai quali era demandato il compito di constatarne la conformità con l'*exemplar* non agivano necessariamente insieme, ma potevano procedere alla convalida anche in tempi diversi, come dimostrano le sottoscrizioni apposte a una delle due copie del *dictum* del 16 gennaio 1244⁵⁵: le prime due, di mano del *camerarius* e del *rector* del collegio *iudicum Urbis*, furono aggiunte nel dicembre 1271 (prima del 25), le altre due – del *prior* e del *camerarius scriniariorum Urbis* – il 30 gennaio 1272⁵⁶.

⁵⁴ ASRoma, Pergamene, cass. 1, perg. 4.

⁵⁵ V. *infra* n. 11 dell'elenco.

⁵⁶ E poteva anche accadere che i tempi si dilatassero eccessivamente e che non tutti e quattro i responsabili della convalidazione sottoscrivessero, come sembra sia accaduto nel caso della copia *infra*, n. 10 dell'elenco, dove compare una sola autentica, quella del *camerarius iudicum et advocatorum Urbis*, nonostante il redattore avesse lasciato uno spazio di circa 18 righe, più che sufficiente a contenerne altre tre.

Non ho al momento elementi sufficienti per spingermi oltre il livello puramente congetturale, posso tuttavia già anticipare che da una verifica condotta sulle altre quaranta copie di *dicta* conosciute (quelle della lista di Pratesi per intenderci) l'ipotesi di un cambio di procedura avvenuto all'inizio degli anni Sessanta del Duecento sembra trovare riscontro. Il controllo non è stato completato a causa dell'impossibilità di esaminare direttamente tutti i documenti per appurare, attraverso l'esame della scrittura, il periodo in cui furono realizzate le copie non datate; nondimeno le nove di queste che presentano formule di autenticazione e che quindi appaiono seguire la nuova procedura sono tutte datate o databili al trentennio compreso tra gli anni Settanta e Novanta del Duecento. Fa eccezione la copia di un *dictum* del 29 ottobre 1233 del defunto scriniario Giovanni Fortibrachie autenticata il 25 ottobre 1260, che molto probabilmente permette di restringere la forbice al periodo compreso tra l'inizio di settembre e la fine di ottobre del 1260⁵⁷.

Un altro argomento di riflessione sul quale sarà necessario tornare è quello del rapporto tra gli scriniari e i loro *dicta*. Quelli riprodotti in copia appartenevano nella maggior parte dei casi a scriniari che l'estensore dell'*exemplum* dice essere defunti, ma almeno in tre circostanze (se non quattro⁵⁸), invece, il rogatario è sicuramente ancora in vita, tant'è che presenza all'operazione di copiatura che ha affidato al collega, in un caso addirittura dettandogli il testo del *dictum*⁵⁹. Benché si tratti di un numero molto esiguo di documenti – considerando anche che due sono ascrivibili allo stesso rogatario e al medesimo scrittore –, questi ultimi esempi meritano particolare attenzione perché rappresentano testimonianze importanti dell'esistenza di pratiche di collaborazione professionale tra scriniari, pratiche largamente attestate in altre città italiane ma finora, se non del tutto inedite

⁵⁷ BARTOLONI, *Codice diplomatico*, doc. 76: sentenza dei *magistri aedificiorum Urbis*. La copia, eseguita dal giudice e scriniario Angelo Pauli Raynerii, presenta le seguenti autentiche «+ Ego Stephanus Benedicti iudicis iudex et nunc rector iudicum, adhibens fidem huic instrumento fideliter exemplato, ipsum duxi manu propria subscribendum. Acta est hec subscriptio anno .MCCLX., indictione quarta, mense octobris, die .XXV. + Ego Stephanus Paparonis auctoritate apostolica iudex quia hoc instrumento fideliter exenplato ideo me subscribo, quia fidem habeo. + Ego Iohannes Petri Zannuci scriniarius et prior scriniariorum, videns hoc instrumentum fideliter exemplatum per Angelum Pauli Raynerii scriniarii ex dictis olim Iohannis Fortibrachie scriniarii, cui fidem habeo, ideo manu propria me subscribo. + Ego Iohannes Donadei scriniarius hoc instrumentum fideliter exemplatum, cui fidem habeo, ideo videns me subscribo».

⁵⁸ Si tratta della copia di un *dictum* del 10 agosto 1242 eseguita dallo scriniario Deustebenedicat, che nella sottoscrizione dichiara di averne avuto mandato dal rogatario «Ego Deustebenedicat Dei gratia sancte Romane Ecclesie scriniarius, sicut inveni in dictis Deustebenedicat iudicis et scriniarii, ita de suo mandato publicis litteris scripsi». Resta da chiarire se il mandato fosse stato espresso al momento dal notaio ancora in vita, anche se la mancanza degli avverbi *olim* o *quondam* non sembrano lasciare adito a dubbi. Regesto in MONACI, *Regesto*, doc. 39; il documento è perduto, lo stesso Monaci lo ricava da NERINI, *De templo et coenobio*, pp. 430-433.

⁵⁹ V. *infra* nn. 9, 12 e 13 dell'elenco.

per la Roma del Duecento, mai tenute nel dovuto conto. Sarà dunque anche questo argomento di riflessione sul quale tornare.

Come ho già anticipato, non mi spingo oltre la presentazione dei nuovi documenti che vanno ad aggiungersi a quelli utilizzati da Pratesi settant'anni fa per rispondere a Pier Silverio Leicht, il quale riteneva che tutti i documenti tratti dai *dicta*, sia quelli svolti *in mundum* sia quelli che si limitavano alla copia del *dictum*, fossero «scritture del documento *in extenso* con tutte le *loro* clausole». Lascio perciò in sospeso per il momento, oltre a quelle alle quali ho accennato sopra, anche le altre questioni che emergono dall'insieme della massa critica della quale oggi disponiamo: il modo in cui si procedeva alla commissione (ossia all'affidamento dei *dicta* dopo la morte di uno scriniario o quand'egli era ancora in vita ma in procinto di lasciare la professione) e come e quando tale pratica fu regolata⁶⁰; in che forma venivano sviluppati i *dicta* allorché una delle parti dell'azione giuridica faceva richiesta del documento (se svolgendoli *in mundum* o esemplandoli) e le ragioni per cui nel periodo più risalente dal *dictum* si traeva una redazione *in mundum* e poi, a partire molto probabilmente dagli inizi del XIII secolo, si procedette esclusivamente a trarne copie autentiche; quali pratiche e quali formalismi furono impiegati per autenticare tali copie e se essi corrispondevano a quelli messi in atto per l'autenticazione di documenti già redatti *in extenso* o se ne discostavano; quali istituzioni sovrintendevano e gestivano l'estrazione di *munda* da parte di notai diversi dal rogatario; cosa infine possiamo dedurre riguardo alle forme dei *dicta* e alla maggiore o minore completezza del loro dettato dall'esame delle copie che ci sono state tramandate grazie a questa prassi⁶¹.

Tutti questi temi saranno affrontati e sviluppati nel dettaglio in una prossima pubblicazione. Aggiungo in chiusura una considerazione e una postilla. La prima è che l'esame complessivo del materiale mostra chiaramente che fin dall'inizio la pratica dei *dicta* fu messa in atto per tutte le azioni giuridiche e le tipologie contrattuali: donazioni *inter vivos* e *propter nuptias*, locazioni *vita natural* durante oppure a due o tre generazioni o anche da rinnovarsi in perpetuo, refute, pegni,

⁶⁰ Sappiamo infatti che in alcuni casi erano i vertici del collegio degli scriniari ad affidare i *dicta* di uno scriniario defunto a un suo collega perché li custodisse e potesse in tal modo soddisfare le richieste della clientela che avesse richiesto la redazione e la consegna del documento a distanza di tempo; v. PRATESI, *I dicta*, p. 497.

⁶¹ Ricordo a questo proposito che le imbreviature romane si conservano solo a partire dalla metà del XIV secolo: le più antiche risalgono solo al marzo 1344 e sono contenute in un quaderno conservato a Farfa, dove si trovano atti rogati non solo a Roma, ma anche in Sabina, a Rieti e a Firenze, dopodiché bisogna attendere il dicembre del 1348 per disporre di altri protocolli. E che quelle precedenti sono pervenute esclusivamente tramite le copie di cui si tratta qui, che oggi si conservano negli archivi dei destinatari. Sul numero dei protocolli traditi e sulla loro distribuzione all'interno dei diversi istituti di conservazione romani v. CARBONETTI VENDITTELLI, *Le fonti scritte*, pp. 160-162, con i relativi riferimenti bibliografici.

vendite, testamenti, compromessi, sentenze di magistrature capitoline; il che significa che si trattava di una prassi generale e non limitata a poche fattispecie di atti. La seconda riguarda, non tanto il valore (indiscutibile) che veniva attribuito a queste imbreviature, quanto la familiarità con la prassi dei *dicta* che si era raggiunta a Roma agli inizi del XIII secolo; tale dimestichezza è testimoniata esplicitamente in un documento dell'ottobre 1221⁶², dove, agendo a nome dei suoi figli, una vedova dichiarava di essere stata nominata loro tutrice con un atto che evidentemente non era stato redatto *in mundum* e rinviava pertanto ai *dicta* dello scriniario che aveva raccolto il rogito «Ego Tutadopna uxor olim Malebrance Gregori, tutris filiorum meorum Oddonis, Cinthii et Iohannis, pro ipsis pupillis, data eis tutris sicut in dictis Scrophani scrinariii apparuit».

APPENDICE

Pubblico di seguito le copie di tre *dicta*, tutte conservate nell'archivio dell'antico monastero romano di S. Maria Nova al Foro (oggi S. Francesca Romana) e inedite. Ho scelto questi tre documenti perché li ritengo particolarmente esemplificativi nel quadro di quanto sono venuta dicendo. Il primo appartiene alla serie di copie realizzate nella prima metà del XIII secolo e quindi prive delle sottoscrizioni dei quattro autenticatori; inoltre presenta un dettato completo, lo stesso che avrebbe avuto il *mundum* se fosse stato redatto dal rogatario, fatta eccezione per la parte escatocollare, dove i nomi dei testi, anziché comparire incolonnati nella forma tradizionale (ancorché fittizia) di vere e proprie sottoscrizioni (*N.N. testis*), sono stati scritti uno di seguito all'altro preceduti dalla dicitura *testes* al plurale. Diversamente le altre copie sono provviste delle formule di autenticazione e presentano un dettato più sintetico e alcune formule abbreviate. Nella seconda l'elenco dei testi è posto nell'escatocollo ed è formulato come nella prima, mentre nella terza copia i nomi dei testi sono elencati in apertura del testo, subito dopo la formula di datazione; di questo terzo *dictum* inoltre si conservano due distinti *exempla*, autenticati a distanza di alcuni mesi l'uno dall'altro, ma certamente redatti nello stesso momento.

⁶² Roma, Archivio di S. Francesca Romana, Pergamene della chiesa di S. Maria Nova, II, perg. 29.

I

1202 maggio 19

Lo scriniario Leone de Massimo vende a Giovanni Oddonis, figlio del defunto Pietro Saraceni Iohannis Oddonis, a suo fratello Oddo, rappresentato dallo stesso Giovanni suo curatore, e ai loro tre fratelli minori, Cencio, Stefano e Angelo, rappresentati dalla madre Mabilia, loro tutrice, la terra Pereti, le terre infra stratas, la murata nonché la terza parte di una grotta e un'oncia di una torre, tutte situate fuori porta Lateranense, in località Quintus, per il prezzo di cento libbre di provisini del senato, riservandosi il diritto di pegno di cinquanta libbre di provisini contro suo fratello Guido.

Copia di *dictum*, Roma, Archivio di S. Francesca Romana, Pergamene della chiesa di S. Maria Nova, I, perg. 170 [B].

B è così sottoscritta: «+ (S.T.) Ego Filippus sacri Romani inperii scriniarius sicut inveni in dictis Romani de Ynsula quondam scriniarii ita fideliter exemplavi».

Regesto: BAV, Vat. Lat. 7937, f. 33.

IN NOMINE DOMINI. Anno dominice incarnationis .M^o.CC^o.II. annoque .V. pontificatus domini Innocentii .III. pape, indictione .V., mense madii, die .XVIII. Ego quidem Leo de Massimo scriniarius, in presentia domini Oddonis Ynsule dativi iudicis, propria spontaneaue mea voluntate vendo et corporaliter investiens trado ad proprietatem perpetuamque hereditatem tibi Iohanni Oddonis filio quondam Petri Saraceni Iohannis Oddonis pro te et tibi Oddoni et dicto Iohanni fratri et curatori tuo, pro te dato tibi in hoc a dicto iudice, et tibi Mabilie matri et tutrici testamentarie confirmate a dicto iudice, videlicet Cencii, Stefani et Angeli filiorum quondam dicti Petri Saraceni, pro ipsis pupillis unicuique pro quinta parte, et heredibus omnium vestrum ac successoribus in perpetuum. Id est totam terram Pereti et totas terras infra stratas et totam muratam, cum suis muris in circuitu et cum tertia parte mea unius cripte iuxta eam posite, et integram unam unciam meam turris ibidem positam, cum introitibus et exitibus suis, terminibus, limitibus, arboribus et edificiis in eis existentibus et cum singulis suis usibus, utilitatibus ac pertinentiis, positas extra portam Lateranensem seu portam Appiam, in loco qui dicitur Quintus, vel si alio vocabulo vocatur, inter hos fines: ad terram Pereti a .I. latere est pratum communem inter hanc terram et terram Guidonis fratris mei, sicut traitur a capite Pereti predicti inferius [us]que ad stratam, a secundo vos tenetis, a .III^o. tu Iohannes predictus terram iuris Fraiapanorum, a .IIII^o. latere est strata Albanensis; ad terram infra stratas hii sunt fines, a .I. latere est strata Albanensis, a .II^o. alia via Albanensis qua itur ad Lateranum et Spinetum infra se, a .IIII^o. tenent dictus Guido et heredes Iohannis Crassi iuris Fraiapanorum, a .IIII^o. tenent predicti filii Iohannis Crassi iuris Fraiapanorum; ad muratam vero a .I. latere vos tenetis, a .II^o. est silex communis inter vos et dictum Guidonem fratrem meum retro dictam

turrim, a .III°. Fraiapani tenent, a .III. est via publica. Necnon et tertiam partem criptarum ibidem positarum, quas communes habui cum dicto fratre meo, et partem integram, quam habeo et mihi competit in canapinis retro dictam turrim positus et mandris et viis ibidem iacentibus. Et quicquid iuris proprietatis in toto tenimento Quinti habeo et mihi quocumque modo competit vobis do, cedo, mando atque concedo, ita quod nichil mihi ibi reservo, excepto iure pignoris .L. librarum provisinorum, quod habeo adversus dictum Guidonem in tenimento videlicet terrarum, quod ibi habuit ex successione Cencii fratris nostri. Pro .C. libris bonorum provisinorum, quas nunc exinde pro toto pretio in presentia dicti iudicis et eius decreto vos dicti Iohannes et Oddo pro duabus partibus et tu Mabilia pro dictis pupillis pro reliquis tribus partibus mihi dedistis, unde renuntio exceptioni non numerati pretii et quod plus valet inter vivos dono vobis pro vobis et dictis pupillis. Ideoque ammodo liceat vobis et dictis pupillis in omnia predicta intrare, tenere, frui, uti, vendere, donare et ex eis facere quicquid volueritis perpetuo. Et si quod vel si qua instrumenta huic venditioni pertinentia aliquando apparuerint, illud vel illa sine vestris expensis vobis dare teneat, promittens ad usum bone recolte pro me meisque heredibus vobis pro vobis et dictis pupillis vestrisque heredibus ac successoribus hanc venditionem et donationem et dictum tenimentum et omnia supradicta me modis omnibus observaturum et contra omnes homines defensurum et hoc meum ius nulli alii dedisse, pignorasce aut alio quolibet modo alienasse vel contrasixe sub pena dicti pretii dupli, et soluta pena hec cartula firma permaneat.

Testes Iohannes Cencius de Monte, Gentilis de Cellavinaria, Iacobus Bombelli, Nicolaus Petri ser Nicolai, Petrus frater eius, Petrus Squarsciarilli.

II

1242 febbraio 10

Nicola Mancini dona propter nuptias a Giovanni Sinibaldi per Filippa, figlia di quest'ultimo e sua futura moglie, sette lire e mezza di provisini del senato, avendo ricevuto in dote quindici libbre di provisini.

Copia autentica di *dictum*, Roma, Archivio di S. Francesca Romana, Pergamene della chiesa di S. Maria Nova, II, perg. 86 [B].

La pergamena è mancante di un grosso lembo di pergamena nel settore sottostante il *signum* del notaio e presenta inoltre due ampie rosicature al margine sinistro, in corrispondenza rispettivamente delle righe ottava-quindicesima e ventitreesima-ventisettesima.

La copia si data con una buona approssimazione agli anni '70/'80 del Duecento grazie all'identificazione del *primicerius iudicum et scriniariorum* Consolino, il quale autentica con la stessa qualifica la copia di un atto del 1081 realizzata nel 1281 (ed. TRIFONE, *Le carte del monastero di S. Paolo di Roma*, doc. 1).

B è così autenticata e sottoscritta:

«+ Ego Consolinus primicerius iudicum et scriniariorum, congnozens hoc instrumentum fideliter exemplatum et quia ei fidem habeo, ideo me subscribo».

«+ Ego Adenulfus iudex, videns hoc instrumentum videlicet exemplatum fideliter per Iacobum scrinarium ex dictis Iacobi scriniarii patris sui, cui fidem habeo, ideo propria manu mea subscribo».

«+ Ego Leo Dei gratia sancte Romane ecclesie scriniarius et prior scriniariorum, videns hoc instrumentum legaliter exemplatum per Ia[cobum scriniar]ium ex dictis Iacobi patris sui, cui fidem habeo, ideo me subscribo.

[...]ª Dei gratia sancte Romane ecclesie scriniarius, videns hoc instrumentum legaliter exemplatum per Iacobum scriniarium ex dictis Iacobi patris sui, cui fidem [habeo, ideo] me subscribo».

«[+ Ego] IACOBUS LEONIS sancte Romane ecclesie scriniarius, videns et cognoscens hoc instrumentum fideliter exemplatum per Iacobum scriniarium ex dictis Iacobi scriniarii, cui fidem habeo, ideo me subscribo».

«(S.T.) Ego Iacobus Dei gratia sancte Romane ecclesie scriniarius sicut inveni in dictis olim Iacobi scriniarii patris mei ita fideliter exemplatus sum».

IN NOMINE DOMINI. Anno dominice incarnationis .M.CC.XLII., vacante sede apostolica, indictione .XV., mense februarii, die .X. Ego quidem Nicolaus Mancinus hac die presenti propria et spontanea mea bona voluntate propter nuptias dono atque concedo tibi Iohanni Sinibaldi pro Filippa filia tua ac sponsa futura uxore mea, quam in legitimo matrimonio sortiri visum sum divina favente gratia, id est .VII. libras et dimidiam provisinorum in medietate bonorum meorum mobilium et immobilium seseque moventium, que nunc habeo et habuero dum cum ea vixero. Hanc donationem tibi pro ipsa Filippa facio pro sua dote, qua inferius continetur, hoc videlicet pacto, ut, si ipsa mihi supervixerit cum filiis ex me, uxufructum huius dotis habeat toto sue vite tempore, proprietas vero apud communes nostros remaneat filios; si vero sine filiis, habeat dictam donationem pleno iure ad veram proprietatem, ad faciendum de ea quicquid voluerit in perpetuum, plus in suo subscripto computetur pignus, si minus ibi venerit de aliis meis bonis [...]ª adimpleatur. Insuper in pignus pono et obligo tibi pro ipsa Filippa, id est omnia alia mea bona mobilia et immobilia seseque [moventia], que habeo et habuero^c dum cum ea vixero. Hoc pignus tibi pro ipsa Filippa facio pro eo quod coram scriniario et subscriptis [testibus sp]pecialiter ad hoc rogatis recipio a te pro ipsa nomine dotis quindecim libras bonorum provisinorum senatus, de quibus me bene [quietum voco,] renuntians me nullo in tempore exceptionem non numerate dotis oppositum, ita tamen ut, si dicta Filippa ante me [hobierit si]ne filiis ex me tantum, in spatium dimidii anni post eius hobitum redam dictam dotem tibi, si vixeris, quod vixeris^d, cui ipsa commi[serit] aut lex dederit. Et si ipsa mihi supervixerit tam cum filiis quam sine filiis ex me, similiter in eodem spatio dimidii anni post [meum] hobitum dicta dos ab heredibus meis tibi, si vixeris^e, solvatur, quod si non vixeris^f, sibi; quod quidem si ita factum fuerit tantum hec carta sit [v]acua et ad me revertatur, alioquin exinde qua ora voluntate potestatem habeas tua actoritate sine proclamatione alicuius curie et tui iuris lexione dictum pignus intrare, tenere, vendere, pignorare et dictam dotem et donationem cum expensis, quas pro ipsa dote recuperanda fecerit, recolligere, plus meum sit. Ego tam pro me. Pena dicte dotis et donationis dupli^g.

Testes Cencius Iohannis Cencii, Petrus Meoli, Laurentius Alexii, Iohannes Egidii, Astaldus domini Blasii.

^a La lacuna è dovuta alla caduta di un lembo di pergamena. ^b La parte iniziale di questo e delle sette righe seguenti è compromessa da un'ampia lacuna della pergamena causata probabilmente da una roscatura di topo. ^c B abuero ^d così B per quod si non vixeris ^e B vixerit ^f B vixerit ^g queste ultime frasi, incomplete, sono ulteriore prova del fatto che lo scriniario stava copiando una imbreviatura.

III

1244 gennaio 16

Giovanni di Pietro Buccalacia de Amateskis obbliga e pone in pegno a favore dello scriniario Giustino svariati beni immobili situati in Roma nel rione Parione e nel terriortrio di Cesano a titolo di assicurazione della dote di sessanta libbre di provisini del senato ricevuta per le nozze tra suo figlio Leonardo e la figlia di Giustino, Serafina; inoltre dona alla detta Serafina trenta lire di provisini del senato.

Due copie dello stesso *dictum*, Roma, Archivio di S. Francesca Romana, Pergamene della chiesa di S. Maria Nova, II, perg. 92 [B] e 93 [B'].

Regesto: VENDITTELLI, *Note sulla famiglia e sulla torre degli Amateschi*, pp. 159 ss.

Le due copie furono certamente realizzate nello stesso momento, tuttavia la prima (B) fu autenticata nel dicembre 1271 e nel gennaio 1272, la seconda (B') nell'aprile 1271. Nella prima sottoscrizione di B indizione anticipata in accordo con l'uso attestato a Roma.

B è così autenticata e sottoscritta:

«+ Ego Romanus de Ylperinis iudex et nunc camerarius iudicum Urbis, habens fidem huic instrumento fideliter exemplato, ideo me subscribo sub annis Domini .M.CC.LXXI, indictione .XV., mense decembris, die .XX[...].».

«+ Ego Nicolaus Malaspine iudex, nunc rector iudicum Urbis huic instrumento fideliter exemplato et per me auscultato me subscribo».

«+ Ego Angelus Scrofanus sancte Romane ecclesie iudex et scriniarius prior scriniariorum Urbis, adhibens fidem huic instrumento fideliter exemplato, ideo me duxi manu propria subscribendum sub anno Domini .M.CC.LXXII, indictione .XV., mense ianuarii, die .XXX».

«+ Ego Cristoforus Nicolai Consolini sancte Romane ecclesie iudex et scriniarius et nunc camerarius comunitatis scriniariorum Urbis, videns hoc instrumentum legaliter exemplatum cui fidem habeo, ideo me subscribo».

«+ Ego Rainerius Laurentii Iohannis Iustini Dei gratia sancte Romane ecclesie scriniarius, sicut inveni in dictis cartularii dicti quondam Laurentii Iohannis Iustini patris mei, cuius in pace anima requiescat, nil adito nec diminuto set de verbo ad verbum sum fideliter exemplatus».

B' è così autenticata e sottoscritta:

«+ In nomine Domini. Ego Sinibaldus de Magalocis nunc camerarius iudicum et advocatorum Urbis, videns hoc instrumentum fideliter exemplatum, quia ei fidem habeo me subscribo in anno Domini millesimo .CC°.LXXI, indictione .XIII. mense aprelis, die XXIII».

«+ Ego Rainerius Laurentii Iohannis Iustini Dei gratia sancte Romane ecclesie scriniarius, sicut inveni in dictis cartularii dicti quondam Laurentii Iohannis Iustini patris mei, cuius in pace anima requiescat, nil adito nec diminuto set de verbo ad verbum sum fideliter exemplatus».

IN NOMINE DOMINI. Anno Domini .M°.CC.XLIIII., anno domini Frederici Romanorum imperatoris .XXIII., indictione .II., mense ianuarii, die .XVI. Testes Iordanus Butii de Cesano, Iohannes Cinthii Pilatus, Iohannes Angeli de Amatiskis, Paulus de scri-

niario, Petrus Marcellinus frater eius, Petrus [.....] | Iohannis Petri Muti, Iohannes Pellegrinus. Ego Iohannes Petri Buccalacia de Amatiskis in pignus pono et obligo tibi Iustino scriniario pro Serafina filia tua bona puella futura uxore Leonardi filii mei tertiam partem meam totius partis mee turris que dicitur de Amatiskis, que est una uncia et tertia cum introitibus et exitibus suis et omnibus suis pertinentiis, positam in regione Parrionis, iuctam pro indiviso cum aliis partibus filiorum Angeli et Oliverii olim fratrum meorum, sicut inter suos concluditur fines, et tertiam partem duarum domorum terrinearum cum platea ante se et cum orto post eas, positaram in eadem regione. Inter hos fines domus et ortus concluduntur: a primo latere tenent filii Angeli olim fratris mei et a .II. Cinthius Pauli Angeli et Maximus et a .III. bona de Cannecolo et a .III., ante, est via publica. Et tertiam partem meam medietatis duorum casarinorum, quos communes et indivisos habeo cum filiis Angeli et Oliverii olim fratrum meorum, positorum in eadem regione vel si ibi aliter nominatur, inter hos affines: a primo latere tenet Iacobus de Mangnis et a .II. Petrus Vetulus et a duobus aliis lateribus sunt vie publice. Et quartam partem meam .I. domus, que olim fuit Petri de Endiulo, positam in prefata regione Parrionis iuctam cum alia parte consortum meorum, inter hos affines: a duobus lateribus tenent Scarsi et a^a .III. Iohannes Iudicis de Amatiskis et a^b .III. est via publica. Et tertiam partem partis mee omnium aliorum casarinorum, quos habeo cum aliis consortibus meis ubicumque habeo et ubicumque ponuntur, sicut inter suos concluduntur affines. Et tertiam partem meam omnium vinearum mearum, que habeo in tenimento castris Cesani, in loco ubi dicitur Massa, vel si ibi aliter vocatur, inter hos affines: a primo latere tenet Bona neptis mea, filia olim Iacobi fratris mei et uxor Pauli Stephani Thome et a .II. et tertio Angelus Theobaldi et a .III. heredes Angeli fratris mei. Et tertiam partem meam omnium bonorum meorum mobilium seseque moventium, que nunc habeo et habebo. Pro .LX. libris bonorum provisorum senatus, quas a te nomine dotis dicte filie tue pro dicto Leonardo filio meo recipio. Et exceptioni renuntio tenoribus consuetis. Et in superfluo facio donationem .XXX. librarum provisorum tenoribus consuetis. Et promitto observare et contra non venire nomine pleiarie, sub pena dotis et donationis dupli, et soluta et cetera.

^a B' omette a ^b B' omette a.

MANOSCRITTI

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV), Vat. Lat. 7937, f. 33.
Roma, Archivio Capitolino, Fondo Orsini, II.A.I, perg. 25 (già 24); perg. 27 (già 26).
Roma, Archivio di S. Francesca Romana, Pergamene della chiesa di S. Maria Nova, I, perg. 170; II, pergg. 29, 86, 92, 93, 215.
Roma, Archivio di Stato (ASRoma), Pergamene, cass. 1, perg. 4; cass. 38, perg. 24.
Subiaco, Biblioteca di S. Scolastica, Archivio Colonna, perg. III.BB.XVII, 22.

BIBLIOGRAFIA

- Archivio Storico Capitolino* [on line] all' url <http://www.archiviocapitolinorisorsedigitali.it/pergamene/>
- F. BARTOLONI, *Codice diplomatico del senato romano dal MCXLIV al MCCCXLVII*, I [ed unico volume pubblicato, con documenti fino all'anno 1262], Roma 1948.
- C. CARBONETTI VENDITTELLI, *Documentazione scritta e preminenza sociale*, in *La nobiltà romana nel medioevo*. Atti del Convegno internazionale Roma, 20-22 novembre 2003, a cura di S. CAROCCI, Roma 2006, pp. 323-343
- EAD., *Le fonti scritte*, in EAD. - S. CAROCCI - A. MOLINARI, *Roma*, Spoleto 2017, pp. 99-168.
- EAD., *Il palatium Lateranense come risorsa: gli scrittori di documenti a Roma tra VIII e XII secolo*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano*. 3. *Il mondo ecclesiastico (secoli XII-XV)*. Atti del convegno di studio 'Mobilità sociale e mondo ecclesiastico (Italia, XII-XV secolo)', Roma, 4-6 febbraio 2016, a cura di S. CAROCCI - A. DE VINCENZIIS, Roma 2017, pp. 75-92
- EAD., *Le più antiche carte del convento di San Sisto in Roma (905-1300)*, Roma 1987.
- EAD., *Scelte cancelleresche del comune di Roma delle origini. In margine a una sentenza dell'anno 1148*, in «Schola salernitana - Annali», 20 (2015), pp. 69-88.
- EAD., *Gli scriniari romani nei secoli XII-XIII fra esercizio della professione, impegno politico e attività economiche*, in *Notai a Roma. Notai e Roma. Società e notai a Roma tra medioevo ed età moderna*. Atti della Giornata di Studi promossa dall' Archivio di Stato di Roma, Roma, 30 maggio 2017, a cura di O. VERDI - R. PITTELLA, Roma 2018, pp. 1-21.
- EAD., *Gli scriptores chartarum a Roma nell' Altomedioevo*, in *Notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV*. Actas del VII Congreso Internacional de Diplomática, Valencia, 6-12 ottobre 1986, II, Valencia 1989, p. 1109-1137.
- EAD., *Le scritture del Comune*, in *Roma e il suo territorio nel Medioevo. Le fonti scritte fra tradizione e innovazione*. Atti del Convegno internazionale di studio dell' Associazione italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Roma, 25-29 settembre 2012), a cura di EAD. - S. LUCÀ - M. SIGNORINI, Spoleto, CISAM, 2015, pp. 293-342.
- EAD., *Scrivere e riscrivere. Usi propri e impropri degli spazi tergalì in alcuni documenti romani del XII secolo*, in In uno volumine. *Studi in onore di Cesare Scalton*, a cura di L. PANI, Udine 2009, pp. 34-52
- EAD., *Sicut inveni in thomo carticeo iam ex magna parte vetustate consumpto exemplavi et scripsi atque a tenebris ad lucem perduxì. Condizionamenti materiali e trasmissione documentaria a Roma nell' alto medioevo*, in *Ὅυ πάλυ ἐφῆμερον. Scritti in memoria di Roberto Pretagostini. Offerti da Colleghi, Dottori e Dottorandi di ricerca della Facoltà di Lettere e Filosofia*, I, a cura di C. BRAIDOTTI - E. DETTORI - E. LANZILLOTTA, Roma, 2009, pp. 47-69.
- EAD., *Il sistema documentario romano tra VII e XI secolo: prassi, forme, tipologie della documentazione privata*, in *L' héritage byzantin en Italie (VIII^e-XII^e siècle)*. I. *La fabrique documentaire*, dir. par J.-M. MARTIN, A. PETERS-CUSTOT, V. PRIGENT Roma 2011, pp. 87-115.
- EAD., *Tabellioni e scriniari a Roma nei secoli IX-XI*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 102, 1979, pp. 77-156.

- V. FEDERICI, *Regesto del monastero di S. Silvestro de Capite*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 22 (1899), pp. 213-300 e 489-538; *ibidem*, 23 (1900), pp. 67-128 e 411-447.
- P.S. LEICHT, *Dictum ed imbeviatura. Osservazioni*, in «Bullettino senese di storia patria», 17 (1910), pp. 269-402; anche in ID., *Scritti vari di storia del diritto italiano*, Milano 1948, pp. 187-214.
- ID., *Lineamenti di diritto a Roma dal IX al XII secolo*, in P. BREZZI, *Roma e l'impero medioevale (774-1252)*, Bologna 1947, pp. 559-592.
- I. LORI SANFILIPPO, *Appunti sui notai medievali a Roma e sulla conservazione dei loro atti*, in «Archivi per la Storia», 3, 1990, pp. 21-39.
- EAD., *Constitutiones et Reformationes del Collegio dei notai di Roma (1446). Contributi per una storia del notariato romano dal XIII al XV secolo*, Roma 2007.
- EAD., *Notai e protocolli*, in *Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-1431). Atti del Convegno (Roma 2-5 marzo 1992)*, a cura di M. CHIABÒ - G. D'ALESSANDRO - P. PIACENTINI - C. RANIERI, Roma 1992, pp. 413-453.
- EAD., *I protocolli notarili romani del Trecento*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 110, 1987, pp. 99-150.
- EAD., *La Roma dei romani. Arti, mestieri e professioni nella Roma del Trecento*, Roma 2001, pp. 433-478.
- A. MAZZON, *Le più antiche carte dell'archivio della chiesa romana di San Trifone (1006-1300)*, Università degli Studi di Cassino tesi della Scuola di specializzazione per conservatori di beni archivistici e librari della civiltà medievale, a.a. 2000-2001, relatore M. VENDITTELLI.
- A. MONACI, *Regesto dell'abbazia di S. Alessio all'Aventino*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 27 (1904), pp. 351-398; *ibidem*, 28 (1905), pp. 151-200 e 395-449.
- F. MUCCIARELLI, *Origine e sviluppo del fenomeno della personalizzazione nelle chartae degli scriniari romani*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 139 (2016) pp. 5-39.
- F. NERINI, *De templo et coenobio Sanctorum Bonifacii et Alexii. Historica monumenta, Romae 1752*.
- G. PETRONIO NICOLAJ, *Libertas Ecclesiae e homagium in una controversia tra il Comune di Foligno e il monastero di Sassovivo nei secoli XIII e XIV*, in *Studi sul Medioevo cristiano offerti a Raffaello Morghen per il 90° anniversario dell'Istituto storico italiano (1883-1973)*, II, Roma, 1974, pp. 701-762; anche in EAD., *Storie di documenti. Storie di libri. Quarant'anni di studi, ricerche e vagabondaggi nell'età antica e medioevale*, a cura di C. MANTEGNA, Dietikon-Zürich 2013, pp. 172-211.
- A. PRATESI, *I dicta e il documento privato romano*, in «Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano», n.s., 1 (1955) pp. 81-97; anche in ID., *Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991*, Roma 1992, pp. 481-501.
- P. RADICIOTTI, *La curiale romana nuova: parabola discendente di una scrittura*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria» 112 (1989), pp. 39-113.
- ID., *La curiale romana nuova: parabola discendente di una scrittura. Addenda et Emendanda*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria» 120 (1997), pp. 45-64.
- ID., *Le pergamene di Santa Maria in Trastevere. Storia del fondo ed edizione delle pergamene anteriori al 1200*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», 122/I (2010), pp. 279-317.
- Il regesto del monastero dei SS. Andrea e Gregorio ad Clivum Scauri*, a cura di A. BARTOLA, Roma 2003.

- A. ROVERE, *Aspetti tecnici della professione notarile: il Medioevo genovese*, in *La produzione scritta tecnica e scientifica nel Medioevo: libro e documento tra scuole e professioni*. Atti del convegno internazionale di studio dell'Associazione italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Fisciano-Salerno (28-30 settembre 2009), a cura di G. DE GREGORIO - M. GALANTE, con la collaborazione di G. CAPRIOLO - M. D'AMBROSI, Spoleto 2012, pp. 301-335.
- EAD., *Notariato e comune. Procedure autenticatorie delle copie a Genova nel XII secolo*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., 37/2 (1997), pp. 93-113.
- Statuti della città di Roma*, a cura di C. RE, Roma 1880.
- Summa totius artis notariae Rolandini Rodulphini Bononiensis, Venetiis*, apud Iuntas, 1546 [rist. anast. Bologna 1977].
- B. TRIFONE, *Le carte del monastero di S. Paolo di Roma dal secolo XI al XV*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 31 (1908), pp. 267-313; *ibidem*, 32 (1909), pp. 29-106.
- M. VENDITTELLI, *Note sulla famiglia e sulla torre degli Amateschi in Roma nel secolo XIII*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria» 105 (1982), pp. 157-174.

Tutti i siti citati sono da intendersi attivi alla data dell'ultima consultazione: 31 luglio 2020.

ABSTRACT

In questo contributo si riconsidera, sulla base di nuovi materiali ritrovati in occasione di ricerche decennali condotte sulla documentazione romana e di un quadro storiografico più ampio, il tema delle imbreviature romane dei secoli XI-XIII (i cosiddetti *dicta*) già trattato con altre prospettive da Alessandro Pratesi nel 1955. Sebbene i risultati siano ancora parziali, il quadro abbozzato getta altra luce sul sistema documentario romano medievale e prospetta nuovi spunti di ricerca sulle pratiche connesse alla produzione dei documenti privati nella Roma del tempo.

On the basis of new materials found during decades of research conducted on Roman documentation and of a broader historiographical framework, this paper reconsiders the theme of the Roman imbreviature of the 11th-13th centuries (the so-called *dicta*) already treated by Alessandro Pratesi in 1955 with other perspectives. Although the results are still partial, the sketched picture sheds more light on the medieval Roman documentary system and offers new research suggestions about the practices related to the production of private documents in the Rome of the time.

KEYWORDS

Roma medievale, documenti privati, imbreviature, *dicta*, protocolli notarili
medieval Rome, Private Documents, imbreviature, *dicta*, Notarial Protocols